

Anno 2021	Titolo I	Classe 06	PARTENZA
Prot.n. 13152		Del 26/11/2021 13:32	



www.comune.diso.le.it

COMUNE DI DISO

- PROVINCIA DI LECCE
C.A.P. 73030 - C.F. 81001510759

**UFFICIO DEL SINDACO**

P.zza Municipio n.16 - Tel: 0836/920724 - e-mail: segreteria@comunediso.it - Pec: segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it

DECRETO N. 10**DEL 26 NOVEMBRE 2021**

OGGETTO: REVOCA INCARICO RESPONSABILE SETTORE 1° - AMMINISTRAZIONE GENERALE AL SEGRETARIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, "*Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali*", il quale:

- al comma 1 prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;
- al comma 2 stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico — amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

VISTO l'art. 50 del citato Testo Unico che disciplina le competenze del sindaco e del presidente della provincia e che al comma 10 così recita: "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*";

EVIDENZIATO CHE l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 individua le competenze attribuite ai dirigenti e il successivo art. 109 precisa che, nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che la struttura organizzativa dell'ente è articolata nel seguente modo:

Settore 1° - Amministrazione Generale;

Settore 2° Economico – Finanziario;

Settore 3° - Assetto del Territorio;

Settore 4° - Polizia Locale;

TENUTO CONTO CHE nel Comune di Diso vi è una grave carenza di personale e che non sono in servizio dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nella Cat. D;

PREMESSO CHE:

- in data 3 e 4 ottobre 2021, si sono svolte le consultazioni elettorali amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
- è stato eletto alla carica di Sindaco per il mandato elettivo 2021 - 2026 il sottoscritto Salvatore Coluccia;

RILEVATO che, a far data ormai da giugno 2019, la responsabilità del Settore 1° - Amministrazione Generale, stante la mancanza di figure professionali idonee nell'Ente, è stata attribuita al Segretario Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97, 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, e ciò è avvenuto sostanzialmente senza soluzione di continuità sino al 06/05/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2021, avente ad oggetto: *“Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell' art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Anno 2021 ”* ;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 09/03/2021, avente per oggetto: *“Approvazione del programma triennale dei fabbisogni di personale 2021 - 2023 ”* , con la quale è stata confermata la previsione di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, nel Settore 1° - Amministrazione Generale;

DATO ATTO che, con la precitata deliberazione n. 15 del 09/03/2021, si stabiliva, nelle more della previsione di altre modalità di copertura del posto di “Istruttore direttivo amministrativo” , cat. D1, tempo pieno (36 ore settimanali) Settore 1° - Amministrazione Generale, di fronteggiare le esigenze del breve periodo e di garantire la continuità nella erogazione dei servizi comunali, nonché l'efficienza ed il buon andamento dell'azione amministrativa, ricoprendo il medesimo posto attraverso l'utilizzo di unità lavorativa di altro ente - cat. D - da destinare al Settore 1° - Amministrazione Generale, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e fino ad un massimo di 12 ore settimanali, mediante un rapporto di lavoro a tempo determinato da svolgersi fuori dall'orario di lavoro (c.d. “scavalco d' eccedenza”);

DATO ATTO, altresì, che:

- dal 7/05/2021 al 10/10/2021 la responsabilità del Settore 1° - Amministrazione Generale è stata attribuita a dipendente di altro ente, in utilizzo presso il Comune di Diso ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e fino ad un massimo di 12 ore settimanali, mediante un rapporto di lavoro a tempo determinato svolto fuori dall'orario di lavoro (c.d. “scavalco d' eccedenza”);
- in seguito alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, con decreto sindacale n. 8 del 14/10/2021, al fine di garantire la continuità nella erogazione dei servizi, la responsabilità del Settore 1° - Amministrazione Generale veniva attribuita nuovamente al Segretario Comunale pro tempore per



fronteggiare la vacanza del posto di che trattasi, medio tempore, verificatasi;

RICHIAMATA la sentenza n. 489/2019 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nella quale tra l'altro è precisato: *"Completa la rassegna in argomento l'art. 97 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il testo unico dell'ordinamento degli enti locali (c.d. t.u.o.e.l.), il quale indica nei commi 2 e 4 le funzioni istituzionali dei segretari comunali e provinciali, le quali, in tutta evidenza, hanno per oggetto non compiti di natura gestionale ma di coordinamento, di assistenza giuridico-amministrativa, referenti e di verbalizzazione, "notarili" (attenta dottrina ha parlato al riguardo di "attività di carattere giuridico-formale"), oltre quelle ulteriori che possono essergli attribuite "dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia" (comma 4, lettera d). Tale ultima previsione, pur integrando una sorta di clausola in bianco, si dà consentire, in linea di principio (per ragioni di flessibilità organizzativa), l'affidamento al segretario di funzioni gestionali, va però temperata con altre disposizioni affermative di principi di ordine generale, come quella secondo cui i compiti c.dd. di amministrazione attiva spettano ai dirigenti e non possono essere loro sottratti se non in virtù di una norma primaria espressa (cfr. l'art. 4, comma 2 e 3, l'art. 15 e ss. del citato t.u.p.i.; l'art. 107, comma 4 del t.u.o.e.l.). Tanto è vero che le sopra indicate disposizioni contrattuali integrative si sono fatte carico di precisare che l'attribuzione al segretario di funzioni dirigenziali possa avvenire solo con atto formale del capo dell'Amministrazione e in ogni caso previo accertamento dell'assenza di adeguate figure professionali interne e (solo) in via temporanea. Ciò evidenzia chiaramente che la strada dell'affidamento di compiti gestionali ai segretari sia percorribile solo in via transitoria, e in caso di eccezionale assenza delle necessarie professionalità all'interno dell'Ente (ex multis, Cass., S.L. 12.06.2007, n. 13708; Cons. St., Sez. V, 25 settembre 2006, n. 5625; cfr. anche Parere Min. Interno 17.12.2008): solo in tal modo è possibile conciliare la facoltà concessa dal citato art. 97, co. 4 lett. d) del t.u.o.e.l., da un lato (come detto) con l'intestazione ex lege di tali funzioni ai dirigenti, dall'altro con l'esercizio in concreto dei compiti gestionali negli enti di piccole dimensioni (notoriamente privi di dirigenza e, sovente, anche di dipendenti idonei a svolgerle) o in particolari frangenti, tali da generare situazioni di paralisi gestionale non risolvibili aliunde (ex multis, Tar Piemonte, sez. II, 4.11.2008 n. 2739; Cons. St., sez. IV, 21.8.2006 n. 4858)."*

VERIFICATO che, come ormai pacificamente chiarito sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella contabile, il conferimento di funzioni gestionali al Segretario Comunale si giustifica solo in presenza di condizioni estreme con un rischio concreto di paralisi gestionale del Comune non risolvibile in altro modo, fermo restando che una simile soluzione non potrebbe che avere carattere accidentale e transitorio, adottata al solo fine di soddisfare il superiore interesse alla continuità di funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

EVIDENZIATO che nel corso del precedente mandato elettorale le situazioni di grave carenza del personale di questo Ente sono state trattate anche attribuendo la responsabilità di alcuni Settori ai componenti dell'organo esecutivo ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che testualmente recita: *"Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere*

documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”;

ATTESO che, in vista di una migliore riorganizzazione dei Servizi e degli Uffici, si è reso necessario attribuire la responsabilità del Settore 1° - Amministrazione Generale e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale a soggetto diverso dal Segretario Comunale per le motivazioni innanzi riportate e, pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25/11/2021 è stata disposta, a far data dal 26 novembre 2021, l'assegnazione al sottoscritto Sindaco del Comune di Diso della responsabilità del Settore 1° - Amministrazione Generale, attribuendogli il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

RICHIAMATO, in particolare, il decreto sindacale n. 8 del 14/10/2021, con il quale la Dott.ssa Serena Gubello, Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Uggiano La Chiesa (LE) e Diso (LE), veniva nominata responsabile del Settore 1° - Amministrazione Generale con decorrenza dal 14/10/2021 e sino al 31/12/2021, dando atto che l'incarico assumeva natura eccezionale, fatta salva ogni ulteriore determinazione, compresa la revoca anticipata del provvedimento in caso di reclutamento di nuova figura apicale o nuova organizzazione dell'Ente;

PRESO ATTO delle nuove determinazioni intervenute con la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 25/11/2021;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

D E C R E T A

- 1) **di dare atto** che tutto quanto sopra è parte integrante e sostanziale del presente disposto;
- 2) **di revocare**, con decorrenza dalla data odierna, l'incarico di Responsabile del Settore 1° - Amministrazione Generale alla Dott.ssa Serena Gubello, Segretario Comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Uggiano La Chiesa (LE) e Diso (LE), in considerazione delle determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 62 del 25/11/2021.

DISPONE

- che il presente decreto venga notificato al Segretario Comunale, trasmesso ai Responsabili di Settore e all'Ufficio Personale;
- che il presente decreto venga pubblicato sull'albo pretorio per 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Diso, 26/11/2021



IL SINDACO
Salvatore Coluccia